



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Armi ed Esplosivi

N.559/C.50.9569-E-89

Roma, 2 novembre 1990

All. N. 1

OGGETTO: Consorzio ARMAIOLI BRESCIANI - con sede in Gardone Val Trompia (BS) - Via Marconi n. 1 - Quesito relativo alla fabbricazione ed altre operazioni riguardanti le parti non fondamentali di armi comuni.

ALLA QUESTURA DI

B R E S C I A

ALLA QUESTURA DI

R O M A

L'Associazione indicata in oggetto, con la nota che si allega in copia, ha chiesto di conoscere se per la fabbricazione, la vendita e l'esportazione di alcuni particolari che compongono l'organizzazione meccanica delle armi è necessario essere muniti di licenza di P.S. a termini di legge e regolamento di Pubblica Sicurezza.

Questo Ministero, preso atto della richiesta di cui trattasi, ha interessato del problema la Commissione Consultiva Centrale delle armi, giusto il disposto di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452, la quale, nella seduta del 30 luglio 1990, ha espresso l'avviso condiviso da questo Dicastero, che sono da ritenere parti essenziali di arma da sparo ai fini delle leggi di Pubblica Sicurezza, le seguenti:



Ministero dell'Interno

- 2 -

- la canna o le canne;
- la bascula;
- la carcassa o castello;
- il serbatoio-caricatore;
- il cilindro o tamburo;
- il carrello otturatore.

Pertanto, tutti gli altri componenti non sono da ritenersi parti essenziali di un'arma, in quanto non riferibili specificamente all'impiego nell'organizzazione meccanica della stessa.

Quindi, per la produzione di dette parti non essenziali di un'arma non è necessario munirsi di autorizzazione o licenza di polizia.

La Questura di Roma in indirizzo è pregata di voler notificare la presente all'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni, con sede in Roma - Viale dell'Astronomia n. 30.

Si resta in attesa della restituzione di una copia della presente lettera, munita degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Fava)